



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **09** DEL **15 MAR. 2018**

OGGETTO: Approvazione del documento di aggiornamento dell'Analisi di Rischio sito specifica del punto vendita carburanti Tamoil n. 4724 – loc. Malcontenta S.S. 11 Km 412 + 896, Venezia.
Proponente: Tamoil Italia S.p.a. via A. Costa, 17 – 20131 Milano.
Art. 242 D.Lgs. 152/06.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva il documento di aggiornamento dell'Analisi di Rischio sito specifica del punto vendita carburanti Tamoil n. 4724 – loc. Malcontenta S.S. 11 Km 412 + 896, Venezia, presentato dalla società di consulenza The It Goup Italia Srl per conto di Tamoil Italia Srl sede legale via A. Costa, 17 – 20131 Milano.

Il documento dal titolo “*PV Tamoil n. 4724 – Loc. malcontenta S.S. 11 Km 412 + 896, Venezia. Documento tecnico*” è stato presentato dalla società di consulenza The It Goup Italia Srl per conto di Tamoil Italia Srl in data 01/03/2017 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 85052 del 02/03/2017 integrato dal documento dal titolo “*PV Tamoil n. 4724 – loc. Malcontenta S.S. 11 Km 412 + 896, Venezia CDS istruttoria del 27 giugno 2017 – Invio Integrazioni documentali*” presentato dalla società di consulenza The It Goup Italia Srl per conto di Tamoil Italia Srl in data 02/10/2017 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 420096 in data 09/10/2017.

Sui documenti è stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi decisoria del 18/12/2017.

IL DIRETTORE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA BONIFICHE AMBIENTALI E PROGETTO VENEZIA

PREMESSO CHE la società di consulenza The It Goup Italia Srl per conto di Tamoil Italia Srl ha trasmesso il documento di Analisi di Rischio sito specifica dal titolo “*PV Tamoil n. 4724 – Loc. malcontenta S.S. 11 Km 412 + 896, Venezia. Documento tecnico*” con nota in data 01/03/2017 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 85052 del 02/03/2017;

- il documento di cui sopra è stato valutato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 27/06/2017 la quale, nell'esprimere parere favorevole all'approvazione, ha richiesto specifiche integrazioni;
- la società di consulenza The It Goup Italia Srl per conto di Tamoil Italia Srl ha trasmesso il documento di risposta alle prescrizioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 27/06/2017 dal titolo “*PV Tamoil n. 4724 – loc. Malcontenta S.S. 11 Km 412 + 896, Venezia CDS istruttoria del 27 giugno 2017 – Invio Integrazioni documentali*” con nota in data 02/10/2017 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 420096 in data 09/10/2017;

CONSIDERATO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 18/12/2017 (**Allegato A**), dal quale risulta che il documento di Anali di Rischio sito specifica di cui trattasi è ritenuto approvabile con prescrizioni operative.

VISTO l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;

- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
 - a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
 - b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
 - c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
 - d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;
- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: "In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia".

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale è stato dato atto che la valutazione degli interventi di bonifica previsti dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 compete alla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della L. 241/90, e successive modifiche e integrazioni, convocata ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 dalla Regione – Direzione Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio);

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale, allo scopo di rendere più efficiente ed efficace l'azione della Regione nella applicazione delle procedure di approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, previsti dall'art. 242, commi 3 e successivi del D. Lgs. 152/2006 più sopra evidenziati, si è ritenuto necessario delegare il Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio) all'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi a tali interventi.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 802 del 27/05/2016 di attribuzione della Direzione dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio al dott. Alessandro Benassi.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1106 del 29/06/2016 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.

VISTA il Decreto n. 1 del 08/07/2016 del Direttore Regionale dott. Alessandro Benassi, Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con la quale è stato attribuito al dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia, la delega alla gestione dei procedimenti di bonifica di siti contaminati di cui all'art. 6 bis della L.R. n. 17/90, ivi compresa la presidenza della relative Conferenze di Servizi, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti afferenti i citati procedimenti.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1507 del 26/09/2016 con la quale l'Unità Organizzativa Progetto Venezia viene ridenominata Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia.


DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è approvato il documento di aggiornamento dell'Analisi di Rischio sito specifica dell'area adibita a punto vendita carburanti sita in loc. Malcontenta S.S. 11 Km 412 + 896 a Venezia, trasmesso dalla società di consulenza The It Goup Italia Srl per conto di Tamoil Italia Srl con nota in data 01/03/2017 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 85052 del 02/03/2017, così come integrata dal documento di risposta alle prescrizioni

della Conferenza di Servizi istruttoria del 27/06/2017 dal titolo "PV Tamoil n. 4724 – loc. Malcontenta S.S. 11 Km 412 + 896, Venezia CDS istruttoria del 27 giugno 2017 – Invio Integrazioni documentali" trasmesso con nota in data 02/10/2017 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 420096 in data 09/10/2017, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 18/12/2017, meglio evidenziate nell'allegato verbale della Conferenza stessa (**Allegato A**) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota n. 237322 del 16/06/2017 ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
3. Il presente provvedimento va trasmesso alla ditta Tamoil Italia Spa, al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia;
4. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione;
5. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Paolo Campaci





REGIONE DEL VENETO

Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Verbale della seduta del

18 dicembre 2017

La Conferenza di Servizi decisoria è stata convocata con nota n. 517228 del 11 dicembre 2017, per il giorno 18 dicembre 2017, alle ore 11:00, presso gli uffici dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, dà inizio ai lavori

Il dott. Paolo Campaci introduce il seguente argomento all'ordine del giorno:

Proponente: Tamoil Italia S.p.A

Area: Comune di Venezia

Titolo: PV Tamoil n. 4724 – Loc. malcontenta S.S. 11 Km 412 + 896, Venezia. Documento tecnico.

Trasmesso il 01/03/2017 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 85052 del 02/03/2017.

Integrato da:

Titolo: PV Tamoil n. 4724 – loc. Malcontenta S.S. 11 Km 412 + 896, Venezia CDS istruttoria del 27 giugno 2017 – Invio Integrazioni documentali.

Trasmesso il 02/10/2017 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 420096 in data 09/10/2017.

Il dott. Lorenzo Zanella, tecnico istruttore che svolge la propria attività a supporto dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia, descrive sinteticamente l'integrazione al documento di Analisi di Rischio presentato.

La dott.ssa Silvia Fant del Comune di Venezia evidenzia che la Ditta, nonostante si fosse impegnata in tal senso, non ha ancora provveduto ad inviare al Comune di Venezia la

documentazione successiva alla ripermetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera avvenuta con D.G.R. n.58 del 21 gennaio 2013 inviata a tutti gli enti tranne che all'Amministrazione Comunale. Pertanto il Comune di Venezia si esprime solo con riferimento ai documenti agli atti, ovvero acquisiti prima del 21/01/2013, oltre quello all'o.d.g.

Dalla documentazione presentata si rileva che, ai fini della revisione dell'Analisi del Rischio presentata nella Conferenza di Servizi del 27/06/17 in base alle prescrizioni fornite dalla Conferenza di Servizi del 15/11/12, la Ditta ha preso in considerazione i dati raccolti fino al 2007 senza eseguire ulteriori aggiornamenti e non ha inserito il parametro IPA tra i contaminanti indice ai fini dell'elaborazione dell'Analisi del rischio sitospecifica, come invece richiesto dalla prescrizione n. 1 della CdS del 15/11/2012. È necessario ricordare che nel suolo profondo insaturo erano stati rilevati superamenti delle CSC per Benzo(a)antracene, Benzo(b)fluorantene, As. Si chiede ad ARPAV di esprimersi in merito.

Si chiede inoltre ad ARPAV di esprimersi in merito all'attribuibilità al fondo naturale dei superamenti rilevati per As, Fe, Mn.

Ciò premesso, in merito alla documentazione all'o.d.g., si ritiene approvabile l'aggiornamento dell'analisi del rischio proposta e le integrazioni presentate ricordando la seguente prescrizione:

1. La verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica deve essere richiesta agli enti di controllo dopo almeno 3 monitoraggi che non abbiano rilevato alcun superamento dei valori fissati dagli obiettivi di bonifica. Ad esito negativo, potrà essere spento l'impianto. Dopo tre mesi dallo spegnimento, dovrà essere effettuata la verifica dell'effetto rebound, tramite un ulteriore monitoraggio delle acque di falda, da effettuare alla presenza degli Enti di Controllo.

Il dott. Ostoich rappresentante di ARPAV precisa che il documento oggetto della presente istruttoria prende atto/ottempera alle prescrizioni nn. 1, 3 e 4 della CdS istruttoria del 27/06/2017.

Relativamente alla prescrizione n. 2:

"Deve essere prodotto un documento che riscontra puntualmente le richieste formulate dal Ministero dell'Ambiente nella Conferenza di Servizi decisoria per il S.I.N. di Venezia – Porto Marghera del 15/11/2012, in particolare la richiesta di revisione del progetto operativo di bonifica delle acque sotterranee"

si fa presente che la CdS decisoria del 15/11/2012 aveva valutato l'AdR ed il POB delle acque di falda basato sulla tecnologia Biosparging per l'abbattimento dei contaminanti di natura idrocarburica e sull'adesione al sistema di marginamento del SIN per i contaminanti non direttamente ascrivibili alle attività del punto vendita (metalli).

Nel documento oggetto della presente istruttoria, Tamoil riporta che i risultati dell'elaborazione dell'AdR hanno consentito di verificare l'assenza di rischio tossico e/o cancerogeno per i recettori/bersagli individuati. Dal confronto tra le concentrazioni presenti in sito e le CSR calcolate per il suolo profondo insaturo e per le acque sotterranee il sito risulta essere non contaminato e non sono quindi necessari ulteriori interventi di bonifica. Tamoil, pertanto, non presenta alcuna revisione del progetto operativo di bonifica.

In tale conclusione, Tamoil ignora il rischio ambientale legato alla migrazione in falda della contaminazione dovuta sia ai metalli (ritenuta fondo naturale e/o non ascrivibile alle attività del punto vendita), sia all'MtBE, per il quale, in data 13/01/2017, è stata rilevata una concentrazione superiore alle CSC nel piezometro W1 di POC.

Considerando, ex DM 31/2015, i monitoraggi degli ultimi due anni (settembre 2015 - settembre 2017), nonché accettando come limiti per As, Fe e Mn i valori di fondo del progetto Alina, in sito permangono le contaminazioni (in µg/l) riportate nella tab. 1 sottostante, nella quale sono stati evidenziati i superamenti delle CSC presenti in punti di POC (W1, Pz6, PZ7 e PZ9):

	21/09/2015	29/01/2016	05/07/2016	13/01/2017	03/07/2017	07/09/2017	CSC in µg/l
MtBE	44.6 in PZ3 44.9 in PZ4			80.2 in W1			40
As	161 in PZ1 87.5 in PZ10		126 in PZ5 112 in PZ8		111 in W2	77.4 in PZ1	74
Mn	658 in PZ1 688 in PZ2 528 in PZ5 1197 in PZ6 594 in PZ7 658 in W2	506 in PZ3 550 in PZ4 594 in PZ6		832 in W2	583 in W2	829 in W2	482
Ni		20.7 in PZ5	30.6 in W2	40.7 in W1		39.9 in W1	20
Sb		10 in PZ10					5
CrVI				5.4 in PZ7			5
Hg	1.3 in PZ10						1
Se				15.5 in PZ10			10

Con riferimento allo studio sull'ascrivibilità a fondo naturale di As, Fe, Mn e Ni (prescrizione n. 5) Tamoil si limita a citare i risultati del progetto Alina (per As, Fe e Mn) estendendone l'applicabilità al sito in oggetto perché ubicato in area ex SIN. Con riferimento ai superamenti dei valori di Alina riscontrati per As e Mn, Tamoil precisa che le concentrazioni rilevate in sito sono comunque inferiori ai valori massimi utilizzati per lo studio Alina stesso.

Per il Ni Tamoil specifica che ci sono "*unicamente*" 3 superamenti nel periodo di riferimento (luglio 2016 – settembre 2017).

Si ritiene, pertanto;

- che non sia stata esaurientemente affrontata la problematica dei valori attribuiti a fondo naturale per As, Mn e Ni, dal momento che, per As e Mn, si registrano superamenti dei limiti di Alina stessi e il Ni è escluso dal progetto Alina. Dovrà essere pertanto presentato uno studio specifico di attribuibilità a fondo naturale, anche considerando eventuali concentrazioni rilevate nell'intorno del sito;
- con riferimento agli altri contaminanti, che la ditta indica come non ascrivibili alle attività del punto vendita, si propone l'effettuazione di uno studio specifico di attribuibilità a fondo antropico, anche considerando eventuali concentrazioni rilevate nell'intorno del sito; si rimanda alla decisione della CdS circa l'accettabilità o meno di un monitoraggio ad impianto spento (trimestrale per 24 mesi) già proposto da Tamoil nel documento di integrazione dell'AdR, come strumento utile a dare indicazioni riguardo l'eventuale provenienza della contaminazione dall'esterno del sito;
- con riferimento all'intenzione di spegnere l'impianto di pump & stock in caso di riscontro della terza conformità per i parametri ascrivibili alle attività del punto vendita, si ritiene debba essere prima chiarito quanto riportato nei precedenti due punti.

Il Presidente ritiene che la ditta debba dare riscontro se la contaminazione viene dall'esterno o l'attribuibilità a fondo naturale dei superamenti rinvenuti, anche considerando eventuali concentrazioni rilevate nell'intorno del sito. Tale riscontro non è ostativo all'approvazione del documento di Analisi di Rischio in data odierna.

Gli Enti concordano con quanto proposto dal Presidente.

Dopo ampia ed approfondita discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi decisoria ritiene approvabile il documento di Analisi di Rischio in oggetto con le prescrizioni operative riportate di seguito:

1. La verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica deve essere richiesta agli enti di controllo dopo almeno 3 monitoraggi che non abbiano rilevato alcun superamento dei valori fissati dagli obiettivi di bonifica. Ad esito negativo, potrà essere spento l'impianto. Dopo tre mesi dallo spegnimento, dovrà essere effettuata la verifica dell'effetto rebound, tramite un ulteriore monitoraggio delle acque di falda, da effettuare alla presenza degli Enti di Controllo.
2. La Ditta dovrà presentare uno studio specifico che dimostri che la contaminazione proviene dall'esterno o l'attribuibilità a fondo naturale, anche considerando eventuali concentrazioni rilevate nell'intorno del sito.

Il Verbalizzante
Dott. Simone Fassina



Il Presidente
Dott. Paolo Campaci



I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:

Dott. P. Campaci – Regione Veneto
Dott. S. Fassina – Regione Veneto
Dott. L. Zanella – Regione Veneto
Dott. Geol. U. Scortegagna – Città Metropolitana di Venezia
Geom. P. Ciuffi – Città Metropolitana di Venezia
Dott. M. Scattolin – Comune di Venezia
Dott.ssa S. Fant – Comune di Venezia
Dott. M. Ostoich – ARPAV
Dott. L. Mason – ARPAV